

Lavoratori “Impatriati”

Al fine di favorire il cosiddetto “rientro dei cervelli” il Legislatore ha previsto condizioni vantaggiose e specifiche per agevolare fiscalmente e attrarre in Italia lavoratori italiani o stranieri attualmente residenti all'estero.

Giuseppe Ferraro, Dottore Commercialista presso lo Studio Tettamanti

Tra le agevolazioni fiscali atte a favorire il cosiddetto “rientro dei cervelli”, la norma introdotta dall'art. 16 D.lgs. 147/2015 ha acquisito particolare appetibilità per i cosiddetti “lavoratori impatriati” grazie alle modifiche introdotte dal D.L. 34/2019 (“Decreto Crescita 2019”).

Chi sono i “lavoratori impatriati”

I lavoratori (italiani o stranieri) con contratto di lavoro dipendente (a tempo indeterminato o determinato) che trasferiscono la residenza in Italia e qui svolgono l'attività lavorativa.

Il regime fiscale

Il regime fiscale per questi soggetti prevede che dal periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza in Italia e per i 4 periodi successivi il reddito di lavoro dipendente concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura limitata del 30% (10% se il trasferimento è effettuato in alcune specifiche regioni italiane del Centro-Sud).

Devono ricorrere inoltre le seguenti condizioni:

1. I lavoratori non devono essere stati residenti in Italia nei due anni precedenti il trasferimento e si impegnano a rimanere in Italia per altri 2 anni;
2. L'attività lavorativa è prestata prevalentemente in Italia;
3. L'attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di ciascun periodo d'imposta.

L'agevolazione si applica per ulteriori 5 anni — ma con concorrenza al reddito complessivo al 50% — nel caso in cui il lavoratore, nel rispetto delle condizioni precedenti, alternativamente:

1. Abbia almeno un figlio minore o a carico, anche in affido preadottivo;
2. Diventi proprietario (anche in comproprietà) di almeno una abitazione in Italia successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti il trasferimento.

Il concetto di residenza

Ai fini dell'applicazione della norma agevolativa l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che per il concetto di residenza debba farsi riferimento a quello valido ai fini reddituali e in particolare a quello citato nell'art. 2, co. 2 TUIR che considera residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta — cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile) — sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.

Si precisa che le nozioni di residenza e domicilio contenute nell'articolo 2 del TUIR sono mutuare dalla disciplina civilistica che definisce la prima come il luogo di dimora abituale e il secondo come la sede principale dei propri affari e interessi; è sufficiente la sussistenza anche di una sola delle due condizioni per far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, come residente in Italia.

Lo Studio è come sempre a disposizione per maggiori informazioni, chiarimenti e supporto operativo. Siamo raggiungibili via e-mail ai consueti indirizzi e telefonicamente in orari di ufficio (dal lunedì al venerdì: 08:30 – 12:30 e 14:30 – 18:30) al numero 031 265554.

Tutte le nostre Circolari sono disponibili all'indirizzo www.studio-tettamanti.it